CHE ACCORDA LA PIENA NATURALITA' ITALIANA AL SIGNOR CONTE ANTONIO MARESCALCHI

Art. 1

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato,

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' accordata la piena naturalita' italiana al signor conte Antonio Marescalchi, nato a Parigi e residente in Bologna.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 5 luglio 1882.

UMBERTO.

Depretis.

Visto, il Guardasigilli: G. Zanardelli.

Versione in vigore dal 9 agosto 1882, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Che accorda la piena naturalita' italiana al Signor Conte Antonio Marescalchi
Estremi	Legge 5 luglio 1882, n. 884
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 luglio 1882

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/che-accorda-la-piena-naturalita-italiana-al-signor-conte-antonio/art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it